

TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE EX 700
C.P.C. E CON ULTERIORE ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

PER

SCHIUMA Camilla nata a Castellana Grotte (BA) il 02/03/1988 e residente in Matera (MT) alla Via Recinto Nino Rota n. 37 C.F.SCHCLL88C42C134Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Durante (C.F. DRNRCC85S11G712E – pec: durante1234@cert.avvmatera.it – FAX 0835.412069), il quale dichiara di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazione presso i suddetti recapiti pec e fax, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marconia (MT) alla Via Marche n. 7, giusta mandato in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro in carica p.t. (C.F. 80185250588), con sede in Roma (RM) Viale Trastevere 76/a, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto Agosto 1860;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Potenza (PZ) alla Piazza delle Regioni, C.F. 96013630767, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto Agosto 1860;

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA UFFICIO IV, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Matera (MT) alla Via Siris snc, C.F. 80001420779, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (PZ) sita in Vico Diciotto agosto 1860

NONCHÉ CONTRO: tutti coloro che sono collocati nella medesima graduatoria cui appartiene la ricorrente (graduatoria assegnazioni interprovinciale Scuola dell'Infanzia AA sostegno), tanto in posizione

precedente quanto in posizione successiva, ove e per l'ipotesi in cui siano da considerarsi controinteressati, con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso e pedissequo emanando provvedimento di fissazione dell'udienza e ogni ulteriore atto consequenziale sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale Ambito IV per la provincia di Matera

RESISTENTI

PREMESSE

- che la ricorrente è docente di ruolo nella Scuola dell'Infanzia su posto di sostegno, a partire dall'a.s. 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, immessa in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) presso l'Istituto Comprensivo di Tolve (PZ) (**v. doc. n. 1**);
- che nell'a.s. 2015/2016 non svolgeva tuttavia l'anno di prova in quanto collocata in astensione obbligatoria per maternità;
- che nell'a.s. 2016/2017, su domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, prestava servizio presso l'I.C. ex S.M. Torraca di Matera ove svolgeva e superava con esito positivo l'anno di prova;
- che nell'a.s. 2017/2018, veniva trasferita a nuova sede di titolarità individuata nell'Istituto Comprensivo Capozzi Galilei di Valenzano (BA), ma su domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, prestava servizio presso l'I.C. ex S.M. Torraca di Matera e presso l'ex V Circolo di Matera;
- che nell'a.s. 2018/2019 veniva trasferita a nuova sede di titolarità individuata nell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca (TA), ma su domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo di Miglionico (MT);
- che in data 09/07/2019 la ricorrente presentava nuova domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 (**v. doc. 2 domanda assegnazione**), indicando nella sezione F della domanda, relativa alle esigenze di famiglia, **“il ricongiungimento al coniuge, al convivente o parte dell'unione civile o al familiare nel comune di: Comune di Matera”**, e manifestando espressa richiesta di essere utilizzata eventualmente anche su posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè

compatibili con l'orario di servizio, nonché manifestando altresì, nella sezione H della domanda stessa relativa al tipo di posto richiesto, la scelta "Posto Sostegno" con l'indicazione dei titoli di specializzazione "Minorati della vista", "Minorati dell'udito", "Minorati psicofisici";

- che nella ridetta domanda di assegnazione provvisoria, **alla pagina destinata all'espressione delle preferenze (Sezione I)**, venivano importati i seguenti codici: dal n. 1) al n. 6) erano indicate, attraverso i relativi codici analitici, le scuole dell'infanzia presenti nel Comune di Matera; dal n. 7) al n. 16) erano indicate, sempre attraverso i relativi codici analitici, scuole ubicate in altri Comuni della Provincia di Matera;
- che in data **02 agosto 2019**, con provvedimento n. **3053 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. 3)**, pubblicato sul sito web ufficiale del ridotto Ufficio, erano pubblicate le **graduatorie provvisorie** per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per l'a.s. 2019/2020 riguardanti gli Insegnanti di Scuola dell'Infanzia, Primaria e del Personale educativo;
- che nelle graduatorie provvisorie relative alle assegnazioni provvisorie interprovinciali Scuola dell'Infanzia – AA (v. doc. 4) la ricorrente **era regolarmente inserita in graduatoria al n. 4 con punti 10** (di cui 4 per il figlio minore degli anni tre e 6 per il coniuge);
- che in data **21 agosto 2019**, con provvedimento n. **3248 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. 5)** si rettificava il precedente provvedimento n. **3053 del 02/08/2019** ed in via di autotutela, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del CCNI del 12 giugno 2019, si procedeva alla pubblicazione di nuove graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provinciali ed interprovinciali del personale docente Infanzia e Primaria, personale educativo, in sostituzione delle precedenti del 2 agosto 2019;
- che anche in tale nuova graduatoria (v. doc. 6) la docente Schiuma Camilla risultava **utilmente collocata in graduatoria al n. 3 sempre con punti 10**, scalando di una posizione a salire;

- che in data **27 agosto 2019**, con provvedimento n. 3318 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. 7), venivano pubblicate le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale docente delle Scuole Infanzia e Primaria e del Personale educativo per l'anno scolastico 2019/2020;
- che nella graduatoria definitiva la docente Schiuma Camilla era utilmente collocata al n. 3 con punti 10; (v. doc. n. 8);
- che in data 29 agosto 2019 venivano pubblicate le sedi, disponibili nella provincia di Matera, da destinare alle assegnazioni provvisorie del personale docente di Scuola dell'Infanzia; (v. doc. n. 9);
- **che sempre in data 29/08/2019 con provvedimento n. 3385 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. n. 10) venivano attribuite le sedi disponibili per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo**;
- che veniva altresì pubblicato, in allegato al suddetto provvedimento del 29/08/2019 n. 3385, l'elenco dei docenti destinatari di assegnazione interprovinciale a specifica sede nella provincia di Matera (v. doc. 11);
- che nel suddetto elenco non compariva la docente SCHIUMA Camilla e delle cinque sedi destinata alle assegnazioni interprovinciali Scuola dell'Infanzia posto di Sostegno, **solo una di esse era attribuita a docente con punteggio superiore a quello della ricorrente, mentre le altre quattro assegnazioni erano attribuite a docenti con punteggio inferiore a quello della Sig.ra Schiuma Camilla; e per due delle quattro assegnazioni, tra l'altro, non vi era alcuna precedenza per Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (avendo le docenti destinatarie dell'assegnazione un punteggio pari a zero)**;
- che, dunque docenti in posizione successiva in graduatoria e con punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto l'assegnazione interprovinciale e la ricorrente è stata invece ingiustamente esclusa dalle operazioni di assegnazione;

- che in data **02 settembre 2019**, con provvedimento n. 3440 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. 12), si disponeva e si pubblicava la rettifica parziale al precedente provvedimento n. 3385 del 29/08/2019; in ragione di ciò per la scuola dell'Infanzia si precisava la rettifica della sede per una sola docente, tale Soldo Alessandra, destinataria di assegnazione provvisoria su Matera;
- che in data **03 settembre 2019**, con provvedimento n. 3457 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera (v. doc. n. 13), si disponeva di pubblicare ulteriori rettifiche ed integrazioni per le assegnazioni provvisorie interprovinciali delle sedi assegnate, al personale docente per la Scuola dell'Infanzia e Primaria per l'a.s. 2019/2020;
- che in conseguenza di ciò venivano pubblicate le ulteriori **integrazioni nelle assegnazioni** (v. doc. n. 14) **con attribuzione di sede in assegnazione provvisoria a docenti, prima esclusi, su posto di sostegno (come la ricorrente) e su posto comune**;
- che tutti i provvedimenti succitati, adottati dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, riportano in premessa iniziale l'espresso richiamo:

1) all'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 20/21 e 21/22 sottoscritto in data 12/02/2019 (v. doc. 15);

2) alla nota MIUR n. 28978 del 20/06/2019 con cui l'ipotesi di CCNI veniva trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Scolastici (v. doc. n. 16);

3) al CCIR – Regione Basilicata del 25-26/07/2019 (v. doc. n. 17).

- che la ricorrente è coniugata con il Sig. CESARINO Sergio, residente a Matera alla Via Recinto Nino Rota n. 37, ed è madre del piccolo CESARINO Francesco, nato dall'unione coniugale il 24/02/2016, pure residente con la ricorrente ed il padre (v. doc. n. 18);
- che il coniuge è lavoratore dipendente presso l'azienda V.I.M srl vendita ingrosso medicinali con sede in Matera (v. doc. n. 19);

- che la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dall'assegnazione provvisoria interprovinciale, per la qual cosa si chiede all'Ill.mo Tribunale adito tutela cautelare d'urgenza, per i seguenti

MOTIVI

SUL *FUMUS BONI IURIS*.

Ad avviso dello scrivente, il diritto della ricorrente è più che fondato per cui illegittimo, e pertanto da annullare, risulta il provvedimento (o il non provvedimento) con il quale la ricorrente è stata esclusa dall'assegnazione provvisoria interprovinciale, pur avendone fatto espressa richiesta.

L'esclusione della docente SCHIUMA dall'assegnazione interprovinciale deriva dalla errata ed illegittima applicazione, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, dell'**IPOTESI** di CCNI sottoscritto in data 12/06/2019 da una non meglio precisata parte pubblica, con D.M. 764 del 23/11/2018 e non ulteriormente identificata nell'ipotesi di atto contrattuale, da un lato, ed i Sindacati ivi costituiti dall'altro.

L'esclusione dall'assegnazione provvisoria interprovinciale della ricorrente deriva in particolare dalla applicazione dell'art. 7 comma 8 dell'ipotesi di CCNI che dispone: *“All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie...il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione*

soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità... ”.

Ferma la evidente irragionevolezza ed illogicità della disposizione, per il suo porsi in contrasto con i principi ed i valori costituzionali, nonché quelli di rango ordinario sottesi alla stessa normativa che prevede l'istituto dell'assegnazione provvisoria, finalizzata ad agevolare e non a rendere più difficoltosi (come nel caso di specie) i ricongiungimenti familiari, deve rilevarsi come la suddetta disposizione non può, in ogni caso, oggettivamente considerarsi legittimamente applicabile alle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale (nessuna esclusa) formulate per l'a.s. 2019/2020.

Tali domande infatti sono state correttamente compilate senza alcuna obbligatorietà di indicare il codice sintetico del comune di ricongiungimento, a prescindere dal numero di scuole ivi ubicate, poiché per esse era necessario fare riferimento al CCNL di categoria - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016/2018, che qui si richiama e del quale espressamente si chiede l'applicazione (del quale si allega la pagina con le relative sottoscrizioni dell'ARAN – parte pubblica – e dei Sindacati intervenuti **(v. doc. n. 20)**, e tutt'al più, eventualmente, poteva farsi rimando ad indicazioni operative che avessero dignità giuridica e non valore di mera ipotesi.

In tal senso depongono tutti gli atti richiamati nei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie ed assegnazione (o non assegnazione) delle sedi e cioè:

1) l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 20/21 e 21/22 sottoscritto in data 12/02/2019 ;

2) la nota MIUR n. 28978 del 20/06/2019 con cui l'ipotesi di CCNI veniva trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Scolastici ;

3) il CCIR – Regione Basilicata del 25-26/07/2019.

Quanto all'ipotesi di CCNI (di cui al documento richiamato sub 1) **si è già opinato in merito alla possibilità che un'ipotesi di contratto collettivo**

nazionale, che non è stata sottoscritta da alcuno in via definitiva, né pubblicata ufficialmente in G.U., **possa assurgere ad atto giuridico vincolante per le parti, una delle quali tra l'altro (e neanche a dirlo la parte pubblica!) nemmeno correttamente identificata e costituita**. Del resto sono gli stessi provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera a ribadire che trattasi di **“ipotesi” di CCNI** e non di atto contrattuale vero e proprio e perciò (eventualmente) vincolante.

Per di più, i Contratti Collettivi Nazionali non possono introdurre, né prevedere, norme o disposizioni che siano limitative dei diritti dei lavoratori e che pertanto comportino una modifica in *pejus* o oneri maggiori per gli stessi.

Ed ancora, la conferma che non si trattasse di un atto vincolante ci viene proprio dal MIUR che con la richiamata **nota n. 28978 del 20/06/2019** (di cui al documento indicato sub 2), **indirizzata ai soli Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali**, trasmetteva loro l'allegata ipotesi del CCNI in attesa della certificazione prevista ai sensi dell'art. 40 *bis* del D. L.vo 165/2001; precisando, sempre nella nota quanto segue: *“Rispetto all'ipotesi negoziale dell'anno scolastico 2018/19, il nuovo testo – previa sottoscrizione definitiva – avrà durata triennale ai sensi dell'art. 7 del CCNL 19 Aprile 2018 ... ”*.

Dunque apprendiamo dallo stesso MIUR che alla data del 20/06/2019 l'ipotesi di CCNI era rimasta una mera ipotesi, per non aver ottenuto alcuna sottoscrizione definitiva.

Ed ancora! Proseguendo, e venendo al terzo atto richiamato, il CCIR BASILICATA del 25-26/07/2019 (di cui al documento richiamato sub 3), che all'art. 1 – non si comprende se legittimamente o meno, data la natura degli atti e provvedimenti interessati – **formalizza per la prima volta la declaratoria di validità (e non si comprende a che titolo!) della ipotesi di CCNI del 12/06/2019 (rimasta** ipotesi per espressa menzione dello stesso MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Basilicata) e della successiva integrazione al CCNI del 12/07/2019 che nulla aggiunge rispetto al primo, si rileva quanto segue:

pur ritenendo che il CCIR BASILICATA suddetto non abbia alcun valore vincolante e non possa assolutamente ratificare né validare una ipotesi di CCNI rimasta tale e mai definitivamente siglata, quand'anche volessimo prendere in

considerazione e ritenessimo di dover applicare l'art. 1 del detto CCIR BASILICATA, che al punto 2) recita: *“Le operazioni di assegnazione provvisoria sono regolare, unicamente, del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019, a cui si rinvia integralmente”* non potremmo non notare, in primo luogo, la discrasia tra il primo e secondo comma di tale articolo 1 che, **in prima battuta definisce il CCNI quale ipotesi ed in seconda battuta lo chiama CCNI pretendendo che ciò lo renda definitivo**; ed in secondo luogo, sempre premessa ogni remora sulla vincolatività del CCIR suddetto, non potremmo omettere di rilevare che esso è stato sottoscritto il 25/07/2019 ovvero ben 5 (cinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria, individuata nel 20/07/2019.

Orbene pretendere di retrodatare gli effetti negativi e lesivi di un atto di opinabile legittimità rispetto a quelli che sono valori costituzionalmente tutelati (oltre che dalla legge ordinaria) è a dir poco assurdo ed evidentemente le graduatorie stilate e le attribuzioni di sede effettuate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, sulla base di tali atti illegittimi, male utilizzati al solo scopo di avere pezze giustificative di un operato proceduralmente scorretto e censurabile, dovranno essere annullate e rivate rispettando il diritto soggettivo della ricorrente.

La disponibilità della sede è indubbia ed è accertata dal fatto stesso che docenti in posizione successiva alla ricorrente nella graduatoria definitiva sono stati destinatari di assegnazione.

Ma vi è di più! Il CCIR è atto contrattuale la cui applicazione è limitata all'ambito territoriale di una singola regione (nel caso di specie la Basilicata) e certamente non è atto idoneo a recepire o a rendere vincolante una ipotesi di CCNI che invece ha o dovrebbe avere valenza a livello nazionale; se si ammettesse che è la Regione a poter decidere della vincolatività e della efficacia di un atto che per sua stessa natura ha rilevanza nazionale, allora si ammetterebbe anche l'ipotesi, del tutto illegittima ed irragionevole, che ciascuna Regione possa decidere se recepire o meno il contenuto dell'atto generale, con conseguente disparità di trattamento tra singole Regioni e tra singoli territori.

Per mero scrupolo si fa rilevare che, a riprova di quanto valida sia la tesi sopra espressa, nella stessa procedura di compilazione delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale da redigersi, a cura di ciascun docente interessato, attraverso la piattaforma on line del MIUR, era inibito all'istante di digitare autonomamente il codice che era necessario inserire a seconda del caso di specie, nonché di digitare autonomamente (sotto il riquadro riservato alla dizione in chiaro) la dicitura “Comune di”, essendo necessario importare i codici così come le dizioni in chiaro da inserire, da un apposito elenco precompilato dal sistema informatico.

Tanto rende ingiustificata e lesiva la mancata attribuzione della sede alla ricorrente anche dal punto di vista oggettivo, poiché non vi era proprio la possibilità materiale ed oggettiva del docente di attenersi a quanto disposto dall'art. 7 comma 8 dell'ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019, e potendosi invece inserire in domanda solo codici riconosciuti e guidati dallo stesso sistema, con le corrispondenti diciture sempre da importare in via automatica.

La docente, dal canto suo, ha correttamente espresso quale primo Comune di preferenza quello di Matera, in cui risiedono il coniuge ed il figlio minore, espressamente indicando **i codici relativi a tutte istituzioni scolastiche** presenti nel ridetto Comune nel quale risiedono i soggetti ai quali ha richiesto di essere ricongiunta.

Si precisa che le suddette scuole **sono le uniche due istituzioni scolastiche** presenti nel Comune di Pisticci ed avendo la docente indicato espressamente i codici di entrambi gli Istituti comprensivi **ha assolto pienamente all'onere di individuare il Comune di ricongiungimento pur senza averne indicato il codice sintetico e la relativa dizione in chiaro** (tra l'altro rispetto a ciò era impossibilitata) poiché a tale omessa indicazione sintetica si è sostituita ed ha correttamente supplito **l'indicazione analitica di tutte le scuole ubicate nel Comune di ricongiungimento, con conseguente manifestazione inequivoca della volontà della docente;**

La docente ha poi correttamente espresso preferenza per scuole ed istituti dislocati in altri Comuni della Provincia di Matera, proprio ad indicare di voler essere assegnata, in assenza di posti nelle scuole del Comune di ricongiungimento alle altre Scuole dell'Infanzia ubicate nella Provincia di

Matera, come indicate in progressione di preferenza nella stessa domanda, nelle quale vi fosse disponibilità.

In ultimo si deve rimarcare la circostanza per la quale, essendo la ricorrente inserita regolarmente nelle graduatorie provvisorie e definitive pure a seguito di esclusioni e rettifiche, ed essendole stato sempre riconosciuto il punteggio corrispondente di 10 punti, **ha riposto legittimo affidamento nella assegnazione ad una sede scolastica del proprio comune o di altri comuni della provincia di Matera, a maggior ragione considerato che, nell'anno passato (a.s. 2018/2019) ha beneficiato del ricongiungimento alla propria famiglia.**

Peraltro, occorre segnalare come a fronte delle rimostranze dei vari docenti che sono incappate nella stessa disavventura della ricorrente, alcuni Uffici Scolastici (tra cui anche quello di Potenza) hanno provveduto a rettificare le assegnazioni, avvalendosi dello strumento dell'autotutela.

Per assurdo, pertanto, proprio in Basilicata le due province di Potenza e Matera, pur facendo capo ad un unico Ufficio Scolastico Regionale, hanno assunto indirizzi diversi, provvedendo in maniera differenziata ad assegnare (Potenza) o non assegnare (Matera) i posti riservati alle assegnazioni provvisorie a quei docenti che non avevano seguito il disposto dell'art. 7 comma 8 del CCNI del 12 giugno 2019, con evidente violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza cui ogni norma, di qualsiasi rango essa sia, deve attenersi imprescindibilmente.

SUL PERICULUM IN MORA.

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2019/2020), ad una Scuola dell'Infanzia (su posto di sostegno) ricompresa nel comune di ricongiungimento al coniuge ed al figlio minore di anni tre, espressamente individuato in domanda nel Comune di Matera, o in altro Comune nell'ambito territoriale della provincia di Matera; all'uopo la ricorrente ha indicato il suo ordine di preferenze e ad uno di tali Istituti dovrà essere assegnata, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che **dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniore a quella di residenza della propria famiglia**; ciò vale soprattutto se si considera che la Sig.ra SCHIUMA è madre di un bambino che ha da poco compiuto i tre anni di età, e che necessita della presenza costante della madre al fine di poter perseguire un percorso di sana crescita psicofisica.

Non può invero ipotizzarsi il trasferimento della famiglia in una realtà così distante e così diversa da quella nella quale la stessa famiglia si è formata ed il bambino è nato e necessita di crescere, senza considerare l'evidente e più che prevedibile pregiudizio che in particolare il minore (ma in realtà i componenti di tutto il nucleo familiare), subirebbe per l'allontanamento repentino ed improvviso dalle figure di riferimento quali nonni, parenti, o dai luoghi nei quali abitualmente si svolge la sua vita quotidiana e che rappresentano e costituiscono imprescindibile punto di riferimento per la sua tranquillità e per la sua corretta crescita. Lo stesso coniuge della ricorrente, peraltro, è oggettivamente impossibilitato a trasferirsi fuori dal Comune di residenza poiché ivi è ubicata la sua sede di lavoro, essendo lavoratore dipendente di azienda con sede in Matera.

La necessità di ottenere **il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della notevole durata della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, tutti valori costituzionalmente tutelati.**

È proprio la nostra Costituzione infatti a prescrivere inderogabilmente, all'art. 37, che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare. Testualmente, al comma 1 la norma di cui all'articolo 37 della Costituzione stabilisce che **“le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata**

protezione”, ove la **Corte Costituzionale** ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata **“non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino”** (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall’art. 31 della Costituzione, che tutela fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare “la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose” e di “proteggere” la maternità e l’infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, e **leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere assegnata provvisoriamente ad una istituzione scolastica del comune di Matera** o ad altro della provincia materana, con il rischio grave ed imminente che la stessa (**vista peraltro l’assegnazione di posti della stessa classe di concorso di quella della ricorrente ad altri docenti posizionati in graduatoria in posizione successiva rispetto ad ella**), non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia, per sé, ma in specie, per i bambini.

Non può omettersi di considerare che i tempi di un giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente di doversi trasferire a Martina Franca (TA), sede di titolarità, per questo anno scolastico in corso e con tutta probabilità anche per il prossimo, ovvero a dover affrontare il rischio quotidiano e gli imprevisti (oltre che i tempi) del viaggio, e di dover lasciare il proprio figlio, in tenerissima età, a Matera (costringendolo a vivere senza la presenza della madre) o di doverlo portare con sé sottraendolo all’amore ed alle altrettanto

indispensabili cure paterne e di tutto il resto della famiglia (specie dei nonni che, tra l'altro potrebbero occuparsi di lui durante le giornate di lavoro della madre, senza dover ricorrere a figure terze); in entrambi i casi con gravi ripercussioni sul loro equilibrio psico-fisico.

Tutto ciò esposto e ritenuto, la Sig.ra SCHIUMA Camilla, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro affinché, *contrariis reiectis*, accolga in rito il presente ricorso ed ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 700 e 669 *bis* e seguenti c.p.c., voglia accogliere le seguenti richieste e conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE E CAUTELARE

1) Con decreto *inaudita altera parte*, riconoscere, accertare e dichiarare, in via di urgenza, il diritto della ricorrente SCHIUMA Camilla ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza della stessa (Matera), o in subordine in altro Comune della provincia di Matera secondo le preferenze indicate in domanda, su posto di Sostegno Scuola dell'Infanzia (AA), tenendo conto anche delle specializzazioni possedute (minorati psicofisici, minorati dell'udito, minorati della vista), con conseguente annullamento e/o rettifica del provvedimento n. 3385 del 29/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, con cui venivano assegnate, in base alle graduatorie definitive pubblicate il 27/08/2019 con D.D. n. 3318 dello stesso Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, le sedi disponibili per le assegnazioni provvisorie interprovinciali nella provincia di Matera; e con conseguente annullamento e/o rettifica di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi e collegati assunti dall'Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, con cui sono state disposte rettifiche alle assegnazioni già attribuite e/o nuove assegnazioni;

2) Conseguentemente ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale Basilicata – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Matera, in persona del suo legale rapp.te p.t., di provvedere alla immediata assegnazione, in favore della

ricorrente SCHIUMA Camilla, di una sede di servizio ubicata nel Comune di residenza della stessa (Matera), o in subordine in altro Comune della provincia di Matera secondo le preferenze indicate in domanda, su posto di sostegno Scuola dell'Infanzia (AA) tenendo conto anche delle specializzazioni possedute (minorati psicofisici, minorati dell'udito, minorati della vista);

3) Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte, il termine entro il quale proporre la domanda giudiziale di merito;

4) In subordine fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio con relativo termine per la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, disporre altresì l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della docente SCHIUMA Camilla ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 in uno degli Istituti Scolastici ubicati nel Comune di residenza della stessa (Matera), o in subordine in altro Comune della provincia di Matera secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda, su posto di sostegno Scuola dell'Infanzia (AA) tenendo conto anche delle specializzazioni possedute (minorati psicofisici, minorati dell'udito, minorati della vista);

5) Adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

CONCLUSIONI NEL MERITO

Si chiede l'espresso accoglimento di tutte le richieste e conclusioni formulate in via cautelare ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5)

6) Accertare e dichiarare infine il diritto della ricorrente SCHIUMA Camilla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi a titolo di danno emergente, nella misura che potrà essere quantificata in corso di giudizio;

7) Condannare le parti resistenti tutte al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente destinatario di assegnazione provvisoria per la classe di concorso

scuola primaria nella Provincia di Matera per l'a.s. 2019/2020 e le rispettive istanze di inserimento della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2019/2020.

Deposita documenti come da indice degli atti che deposita anche in via telematica. Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile e che il reddito familiare della ricorrente non supera il limite previsto dal D.P.R. 115/2002 e ss. Mod. e int. Come da allegata autocertificazione (**v. doc. n. 21**) e pertanto nessun contributo deve essere versato.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Dir. Gen. C.S.A. Provinciale di Matera – Ambito Territoriale di Matera Ufficio IV www.istruzioneematera.it a cui lo stesso Ufficio dovrà provvedere nel momento in cui riceverà notifica ad opera della ricorrente, dei seguenti dati: autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di ruolo del ricorso, estremi del provvedimento eventualmente reso inaudita altera parte, data dell'udienza, nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata, sunto dei motivi del ricorso, indicazione dei controinteressati, testo integrale del ricorso, dell'eventuale decreto inaudita altera parte e/o del decreto di fissazione dell'udienza.

Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Salvis iuribus

Marconia lì 06/09/2019

Avv. Rocco Durante